

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
5 GIUGNO 2020, N. 17174

## DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE CONTENUTI E LIMITI

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

- Delega di funzioni
- Presupposti
- Contenuti
- Validità
- Specificità

Pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), questa previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come, ad esempio, in materia ambientale, ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega. Occorre, cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possieda tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; è, altresì, necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati e preveda autonomia di firma e indipendenza gestionale e funzionale

### Il fatto

A seguito di controlli Arpa presso la sede di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti erano emerse alcune difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative con riferimento alle aree di stoccaggio e alla classificazione dei rifiuti. All'amministratore con delega per i profili ambientali e di gestione dei rifiuti era stato, dunque, contestato il reato previsto e punito dall'art. 29-*quattordices*, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 152/2006 (inosservanza di prescrizioni autorizzative in tema di gestione dei rifiuti). La contestazione era stata poi estesa agli altri soci e amministratori, che, tuttavia, erano stati assolti per non aver commesso il fatto, stante l'esistenza di una delega di funzioni ritenuta valida ed efficace dal tribunale. Avverso questa sentenza, la procura generale a-

veva proposto ricorso, censurando sotto plurimi profili la validità della delega di funzioni e la conseguente esclusione di responsabilità dei deleganti.

### La legittimità

La pronuncia costituisce l'occasione per un riepilogo, da parte della suprema Corte, dei presupposti di validità della delega di funzioni.

In primo luogo, il collegio ha ricordato che, pur in mancanza di un quadro normativo, l'istituto della delega di funzioni in materia ambientale si è affermato nella prassi ed evoluzione giurisprudenziale mutuando i tratti distintivi dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I giudici hanno ricordato, dunque, che, ai fini di validità (e rilevanza per l'esono da responsabilità dei deleganti), la